

**STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE DPR 357/'97**

**Azienda Faunistico Venatoria  
“Valli Argentane”  
ARGENTA (FE)**

**Committente:**

**Consorzio di Caccia**

**“Valli Argentane”**

**Via 1°Crescenzi,2**

**Argenta (FE)**

**Tecnico:**



**Argenta; 26 giugno 2023.**

# Indice

---

Impostazione dello Studio di Incidenza.....	3
Quadro normativo di riferimento .....	3
Scelta dell'impostazione della Studio di Incidenza .....	3
1. Dati generali del piano/progetto.....	4
Lo Studio comprende.....	4
Servizi effettuati per la realizzazione dello Studio di Incidenza .....	4
2. Motivazione del piano/progetto .....	6
3. Relazione tecnica descrittiva degli interventi.....	7
Tipologie e dimensioni delle opere/azioni e ambito di riferimento .....	7
Strutture per la produzione della fauna .....	8
Complementarietà con altri piani o progetti .....	11
Vincoli.....	12
Conformità con piani territoriali e vincoli normativi.....	12
4. Relazione descrittiva dell'area di intervento .....	19
Caratteristiche del SIC e ZPS Valli di Argenta .....	19
Stato di habitat, flora e fauna ad area vasta del SIC IT 4060001 "Valli di Argenta".....	20
Stato di habitat, flora e fauna ad area vasta della ZPS IT4050022 "Valli e ripristini ambientali di Argenta, Medicina e Molinella" .....	25
5. Descrizione delle interferenze con il sistema ambientale.....	29
Impatti per le acque superficiali e sotterranee .....	29
Impatti per ecosistemi, flora e vegetazione .....	29
Impatti potenziali per la fauna.....	30
Aspetti genetici e sanitari .....	30
Riduzione delle popolazioni selvatiche .....	30
Inquinamento da piombo e saturnismo .....	31
Bibliografia .....	33
USFWS (United States Fish and Wildlife Service). 1986. Use of lead shot for hunting migratory birds in the United States. Final supplemental environmental impact statement. Washington, DC.	33
Appendice Normativa.....	34

# IMPOSTAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA

## Quadro normativo di riferimento

Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche apportate agli allegati della presente direttiva dalle successive 81/854/CEE, 85/411/CEE, 86/122/CEE, 91/244/CEE, 94/24/CE, 97/49/CE.

Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Direttiva 97/11/CE del 24 settembre 1996 "modifiche della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

DPCM 27 dicembre 1988. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

DPR 12 aprile 1996 Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

Direttiva 97/11/CE del 24 settembre 1996 "modifiche della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

DPR 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale".

L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale".

Direttiva Generale della RER sulla attuazione della L.R. 18 maggio 1999 N. 9 e modificata dalla L.R. 16 novembre 2000 n. 35.

DPR 12 marzo 2003, n. 120. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

L.R. 18 febbraio 2005, n. 6. Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000.

## Scelta dell'impostazione della Studio di Incidenza

Lo Studio di Incidenza Ambientale è basato sull'allegato G del DPR 357/'97 e successive modifiche ed integrazioni nel DPR 120/03, e sulle indicazioni della Commissione Europea pubblicate nel testo "La Gestione dei Siti della Rete Natura - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE". La traccia seguita è quella indicata dalla Regione Emilia Romagna.

## 1. DATI GENERALI DEL PIANO/PROGETTO

Titolo	Piano tecnico pluriennale e Piano di assestamento Faunistico della AFV "Valli Argentane"
Provincia	Ferrara
Comune	Argenta
Soggetto proponente	Consorzio di caccia "Valli Argentane" Azienda Faunistico Venatoria Argenta - Ferrara

L'AFV Valli Argentane si trova nel Comune di Argenta a sud del fiume Reno nelle immediate vicinanze della Pieve di S. Giorgio lungo la strada Cardinala. Istituita nel 1995 (Del. Giunta Prov. Ferrara n. 1379 del 31/10/1995). Ha una superficie di 217 ha i cui confini sono i seguenti:

Nord strada rovere e argine canale Lorgana

Sud Poderi Sinibalda e Tarlazza

Ovest 40 m dal limite di pertinenza idraulica dell'argine destro del Canale Lorgana

Est strada Cardinala e podere Marcella

L'80% del territorio è di tipo agricolo e l'attività viene svolta con tecniche moderne e razionali mediante l'utilizzo di macchine operatrici. L'AFV ha individuato specie faunistiche d'indirizzo gestionale, analizzate nei prossimi capitoli. L'azienda ha presentato un piano pluriennale di conservazione e ripristino ambientale che potrebbe avere una incidenza su habitat e specie di interesse comunitario presenti nella ZPS su cui insiste l'azienda e sul SIC confinante. Oggetto di questo studio è l'analisi delle potenziali interferenze e della loro significatività.

### Lo Studio comprende

- Inquadramento del piano/progetto.
- Riferimenti normativi, vincoli e relative cartografie.
- Analisi degli aspetti floro-vegetazionali, faunistici e paesaggistici ad area vasta e a livello locale.
- Esame degli impatti prevedibili a seguito dell'esecuzione dell'attività prevista su habitat e specie di interesse comunitario.

### Servizi effettuati per la realizzazione dello Studio di Incidenza

1. Numero 1 sopralluoghi per l'analisi degli aspetti ecologici, vegetazionali, faunistici e paesaggistici.
  2. Ricerca bibliografica di dati pregressi.
  3. Analisi della vincolistica e riproduzione cartografica.
-

4. Analisi ambientale a livello di area vasta e a livello locale, con particolare riferimento ad habitat e specie di interesse comunitario ai sensi delle Dir. 92/43/CEE, 79/409/CEE.
  5. Elaborazione dati ed analisi.
  6. Redazione dello studio di incidenza.
-

## 2. MOTIVAZIONE DEL PIANO/PROGETTO

Ai sensi della L.R. 8/1994 e successive modifiche, della Deliberazione Giunta Regionale Emilia Romagna n. 969/2002 e della Deliberazione della Giunta Provinciale di Ferrara n. 552 del 23/12/2002, prot. 91540 "Recepimento e applicazione delle nuove direttive regionali in materia di Aziende Venatorie in provincia di Ferrara" la richiesta di autorizzazione alla istituzione e gestione tecnica delle aziende venatorie deve essere corredata di un piano tecnico pluriennale di conservazione e di ripristino ambientale. Il presente studio di incidenza ambientale analizza quindi le interferenze del piano tecnico sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nei SIC e ZPS potenzialmente interessate dalla presenza della Azienda Venatoria.

L'analisi riguarda la **fase gestionale** del piano, perché tutte le attività di cantiere sono state effettuate nella seconda metà degli anni '90.

Il **livello di interesse** provinciale, principalmente di tipo privato, ma, considerati i miglioramenti ambientali effettuati è anche di tipo pubblico.

Il piano (in quanto tale) non è soggetto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Periodicità delle attività previste	Fase di cantiere	
	Fase gestionale	X
	Fase di ripristino	

Livello di interesse	interesse locale	
	interesse provinciale	X
	interesse regionale	
	interesse nazionale/comunitario	
Tipologia di interesse	interesse privato	X
	interesse pubblico	X
	rilevante interesse pubblico	
Esigenze	esigenze connesse alla salute dell'uomo	
	esigenze connesse alla sicurezza pubblica	
	esigenze connesse di primaria importanza ambientale	
Progetto soggetto a VIA	NO	

### 3.RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI

#### Tipologie e dimensioni delle opere/azioni e ambito di riferimento

L'area fu bonificata ai primi del novecento dalla Bonifica Renana, ma le aree più basse della Cassa di Colmata erano utilizzate per l'attività agricola di risaia, per la caccia, per la pesca e per lo sfruttamento delle erbe palustri. Tale tipologia di sfruttamento del territorio terminò a metà degli anni '70 quando le superfici umide furono completamente prosciugate per far posto all'agricoltura intensiva meccanizzata. Con la ricostituzione dell'AFV "Valli Argentane" nel 1995 si sono ripercorse le attività presenti nell'area e scomparse da quasi 30 anni con conseguente ricostituzione del vecchio paesaggio con la realizzazione di specchi d'acqua utilizzati per la caccia, con l'impianto di filari e piante singole di specie autoctone come Salice bianco, Prugnolo, Frassino e Farnia.

Nel rispetto dello Statuto del Consorzio la Direzione dell'AFV ha da sempre ottemperato alla gestione della fauna selvatica e delle attività sportivo-ricreative, distinte dalle attività agricole, che rappresentano l'attività preminente nel territorio aziendale.

Il citato Statuto riguardo ai territori dell'AFV nel rispetto delle normative vigenti e di sicurezza prevede la valorizzazione e la conservazione degli elementi ambientali rappresentati da frangivento, da alberature di essenze varie, siepi, vegetazione spontanea e zone umide.

L'AFV dispone di un territorio pari ad Ha 237,10 , localizzato a sud del centro abitato di Argenta, nei pressi della località "Pieve di San Giorgio" fino a superare il confine di provincia inglobando nella parte ovest Ha 20 in Comune di Molinella (BO). La struttura è del tipo di "terra" e nel corso del settennato è stato rinaturalizzato il 10,51 % della superficie totale dell'azienda, con le seguenti opere:

Ambienti umidi Ha 17.77.00

Ambienti di terra Ha 7.14.50

Totale Ha 24.91.50 = 10,51 % della superficie tot. dell'AFV (Ha 237,10)

Le zone umide sono nel complesso 3, ognuna dotata di argini propri con livelli idrici differenti al fine di massimizzare la diversificazione ambientale e conseguentemente il numero di specie presenti. Tali aree sono tutte circondate da canneto al fine di isolare visivamente ed acusticamente gli ambienti. L'acqua è di derivazione meteorica in inverno e dai canali di bonifica in estate.

Il piano pluriennale di assestamento faunistico, oggetto del presente studio di incidenza ambientale, individua gli obiettivi della AFV in relazione alle normative

Vigenti e persegue le seguenti finalità:

- 1.mantenimento dell'attività agricola (80% della superficie) con modello di conduzione orientato a colture seminative a carattere estensivo prodotti con criteri integrati e biologici secondo i criteri e le classificazioni introdotte dalla nuova politica agricola UE ;
- 2.modalità di gestione dell'azienda con particolare attenzione alla conservazione delle specie di indirizzo e, in seconda istanza, ad alcune specie protette;
- 3.prelievo, attraverso l'attività venatoria, di parte della fauna presente nei limiti programmati dall'azienda d'intesa con l'Amministrazione competente;
- 4.limitazione della nutria.

Specie stanziali	N° individui	Specie migratorie	N° individui
Lepre	100	Anatidi	150
Fagiano	150	Rallidi	90
Volpe	6	Limicoli	70
Faina	2	Ardeidi	80
Donnola	20	Falconidi	25
Nutria	100	Corvidi	30
Tasso	1	Turdidi	40
Cinghiale	3	Passeriformi	100
Capriolo	4	Colombacci	100

Tabella 1- Stima delle specie mediamente presenti in azienda negli ultimi 4 anni.

### **Strutture per la produzione della fauna**

L'AFV in oggetto ha fondato l'attività di conservazione e sviluppo principalmente sui cicli naturali di riproduzione delle specie presenti limitando i programmi di ripopolamento al fagiano ed alla lepre. Non sono pertanto presenti, né l'azienda intende dotarsi di strutture per la produzione di fauna in cattività (voliere, campetti, ecc..).





Figura 1 – uno dei laghetti con canneto a fragmite attorno al perimetro.



Figura 2 – laghetto allagato e frangivento sullo sfondo



Figura 3 – Filari di salice e sullo sfondo stoppie



Figura 4 - Stoppie e incolto

## Complementarietà con altri piani o progetti

Non risultano altri piani o progetti complementari a quello in oggetto con interferenza potenzialmente sinergica su SIC e ZPS analizzati in questo studio.

---

## Vincoli

- Vincolo Idraulico come Cassa di Espansione ai sensi del R.D. 3267/'23.
- Vincolo Ambientale ai sensi della L. 431/85, sottoposto attualmente a vincolo dal D.L. 490/1999.
- Vincolo paesaggistico ai sensi delle L. 1497/39 ed agli indirizzi di cui alla L. 431/1985 ed attualmente quindi sottoposto a vincolo dal D.L. 490/1999.
- Parco del Delta, ai sensi della L.R. 27/1988 e nella perimetrazione di cui al Piano Territoriale (Stazione Campotto di Argenta), art. 8 - area di Pre-Parco.
- SIC IT4060001 denominata "Valli di Argenta" individuato ai sensi della DIR 92/43/CEE.
- ZPS IT4050022 denominata "Valli e ripristini ambientali di Argenta, Medicina e Molinella, ai sensi della DIR 79/409/CEE.
- Zona Ramsar denominata "Valle Campotto e Bressarone", istituita dal D.M. del 21 ottobre 1978 (G.U. n. 360 del 28/12/78).
- PTPR della Regione Emilia-Romagna, unità di paesaggio n. 6 "Bonifiche bolognesi".
- PTCP di Ferrara, art.19 "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale".
- PRG del Comune di Argenta, art.66 "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, tipo E4".

## Conformità con piani territoriali e vincoli normativi

Il piano, di cui al presente Studio di Incidenza Ambientale, risulta compatibile con quanto previsto dal piano di stazione del Parco Delta del Po (Stazione Campotto di Argenta), dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), dal Piano Regolatore Comunale di Argenta e dagli altri vincoli di tipo ambientale.

---

**Sovrapposizione tra AFV e Siti SIC-ZPS**  
Confine azienda faunistico venatoria "Valli Argentine"  
SIC "Juoni\_Regione"

Possezzione  
Vigna

tticino


COMUNE DI MOLINELLA

COMUNE DI ARGENTA

Stabilimento Idrovoro Salmiro

VALLO

SCALA 1:10.000



onio

ZS.C.-ZP.S.  
IT.4050022

ZS.C.-ZP.S.  
IT.4050022

ZS.C.-ZP.S.  
IT.4050022

ZS.C.-ZP.S.  
IT.4050022

Pieve di  
San Giorgio

Caselle del  
Pesce

Idrovo

CAICR

**Sovrapposizione tra A.F.V. e aree di interesse paesaggistico ed ambientale (POC - Argenta)**


Contine azienda faunistico venatoria "Vall'Argentine"



SCALA 1:110.000

COMUNE DI MOLINELLA







COMUNE DI ARGENTA



## LEGENDA

..... Confini amministrativi

### TEMATISMI del POC

-  Comparti di trasformazione programmati
-  VIII.DIS - Distributore di carburanti
-  VII.COMM - Il sistema commerciale
-  Impianto produttivo in territorio rurale di progetto
-  Impianti per l'ambiente, impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
-  Fascia di pertinenza fluviale (PSAI Reno) in territorio urbanizzato

### VARIANTI URBANISTICHE CON PROCEDURA DI SPORTELLINO UNICO




 Art. 8 D.P.R. 160/2010 - Autorizzazione Unica




4 - Variante urbanistica ai sensi del D.P.R. 160/10 - Autorizzazione Unica n. 679/2020 rilasciata nell'anno 2021

### TEMATISMI del RUE







#### TERRITORIO URBANO

-  Centro Storico
-  Ambiti urbani consolidati, ambiti di riqualificazione, ambiti specializzati per attività produttive
-  Perimetro del territorio urbanizzato

#### TERRITORIO URBANIZZABILE

-  Ambiti di nuovo insediamento, nuovi ambiti specializzati per attività produttive

#### TERRITORIO RURALE










-  AVP - Ambito di alta vocazione produttiva
-  ARP - Ambito di rilievo paesaggistico
-  ARPM - Ambito del Mezzano
-  IPR - Impianti produttivi in territorio rurale
-  VAR - Valorizzazione ambientale e ricreativa
-  NR - Nuclei rurali

### TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IDENTITA' STORICO CULTURALE











#### TUTELE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE

-  Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
-  Zone di tutela dei corsi d'acqua
-  Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
-  Zone di tutela naturalistica
-  Dossi di rilevanza storico-documentale e paesistica
-  Aree di riequilibrio ecologico
-  Sistema forestale e boschivo
-  Zone umide (Convenzione di Ramsar)
-  Maceri e relativa classe di tutela
-  Alberi di pregio
-  Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)
-  Parco del Delta del Po
-  Proposte di ampliamento del Parco del Delta del Po
-  Strade panoramiche
-  Edifici e complessi di interesse storico-architettonico esterni ai centri urbani
-  Pertinenze di edifici e complessi edilizi di interesse storico-architettonico esterni ai centri urbani
-  Edifici e complessi di valore storico-testimoniale esterni ai centri urbani (cat.intervento)
-  Corti rurali integre
-  Immobili vincolati di interesse archeologico di cui alla parte II del D.lgs. n.42/2004
-  Viabilità storica
-  Aree di concentrazione di materiali archeologici




#### AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

-  Aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo (art. 136 D.Lgs 42/2004)
-  Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per m. 150 (art. 142 D.Lgs 42/2004)
-  Fascia di pertinenza fluviale
-  Aree ad alta probabilità di inondazione (PSAI Reno)
-  Rispetto cimiteriale
-  Rispetto dei depuratori
-  Fascia di rispetto degli elettrodotti
-  Fascia di rispetto stradale
-  Fascia di rispetto ferroviario

#### DOTAZIONI TERRITORIALI E RETI TECNOLOGICHE

-  Linee di alta tensione
-  Linee di media tensione
-  Cabine Alta tensione
-  Cabine Media tensione
-  Condotta ammoniacale ed etilene
-  Metanodotto esistente
-  Metanodotto di progetto
-  Cimiteri e impianti per l'ambiente
-  Sede stradale
-  Sede ferroviaria

**Carta della vegetazione del Parco del Delta del Po**

-  Confine azienda faunistico venatoria "Valli Argentine"
-  Zone di tutela naturalistica (Art.25)
-  Parchi nazionali e regionali (Art.30)

Possezzione Vigna

tticino

COMUNE DI MOLINELLA

COMUNE DI ARGENTA

ART. 30

ART. 30

Stabilimento Idrovoro Salarino

GLIALLO

SCALA 1:10.000



Onio

Pieve di San. Giorgio

ART. 25

BALDA

Casetta del Pescatori

Idrovo





**AFV "Valli Argentane" - Aree Ramsar confinanti**  
Confine azienda faunistico venatoria "Valli Argentane"  
Zona Ramsar

Possessione  
Vigna

Stabilimento Idrovoce Salarino

GLIALLO

tticino


ALDA

Pieve di  
San. Giorgio

SCALA 1:10.000



Casetta dei  
Pescatori  
Idrovoce



**Sovrapposizione tra AFV e aree di Interesse paesaggistico ed ambientale**



Confine azienda faunistico venatoria "Valli Argentine"

Regolamentazione zone naturali (Art. 19 e 25)

TIPO

Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19)

Zone di tutela naturalistica (Art.25)



SCALA 1:10.000

tticino

COMUNE DI MOLINELLA

COMUNE DI ARGENTA

Stabilimento Idrovororo Salarino

GLIALLO

Art. 19

Pieve di San. Giorgio

Casetta dei Pescatori

Idrovororo

Art. 25

## 4. RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'AREA DI INTERVENTO

Il territorio dell'AFV "Valli Argentane" è completamente compreso nella ZPS IT4050022 denominata "Valli e ripristini ambientali di Argenta, Medicina e Molinella", e confina con l'area SIC IT4060001 denominata "Valli di Argenta".

<b>Zona</b>	A sud del Reno e ad Ovest della Pieve di Argenta
<b>Tipologia</b>	Agricola con ripristini ambientali a zona umida
<b>Comune</b>	Argenta
<b>Cartografia</b>	CTR 1:25.000 – 222NE

### Caratteristiche del SIC e ZPS Valli di Argenta

Le Valli di Argenta o Valli di Campotto sono ciò che rimane delle antiche Valli di Argenta e Marmorta, estese paludi d'acqua dolce che cominciarono a formarsi dal XII secolo, quando il Po di Primaro, ormai pensile ed ingombro di sedimenti, non riusciva più a ricevere le acque dei diversi torrenti appenninici che qui affluivano. Le acque di esondazione dei torrenti e del Primaro formarono una grande distesa d'acqua a sud del Primaro stesso che fu bonificata solamente ai primi del novecento. Il **suolo** è argilloso calcareo di origine alluvionale.

Attualmente, in quest'area arrivano i fiumi Idice, Quaderna e Sillaro, e i canali Lorgana, Della Botte, Menata e Garda, i quali affluiscono al Reno in località Bastia. Le Valli di Campotto, sono bacini d'acqua dolce utilizzati come cassa di espansione per il sistema scolante della bassa pianura bolognese afferente al fiume Reno. In caso di piena dei fiumi o dei canali le acque vengono temporaneamente immesse in bacini arginati (casse di espansione) che a Campotto coprono una superficie di circa 850 e offrono un invaso di circa 30.000.000 di mc d'acqua. Le acque vengono immesse durante le piene per essere poi successivamente scaricate, tramite pompe idrovore, nel fiume Reno. Le casse di espansione di Campotto sono suddivise in tre comparti: Cassa Campotto (400 ha), Valle Santa (250 ha) e Cassa Bassarone (200 ha) riallagata nel 1983. I bacini sono permanentemente allagati anche se i livelli idrici subiscono notevoli fluttuazioni in conseguenza dalle captazioni idriche e dell'evaporazione estiva, che porta al disseccamento di ampie superfici.

Cassa Campotto e Bassarone sono poste a S del Reno sono utilizzate come scolmatrici del Reno e dei canali Lorgana e Della Botte.

## Stato di habitat, flora e fauna ad area vasta del SIC IT 4060001 "Valli di Argenta"

A livello di **area vasta**, ovvero a livello del SIC potenzialmente interessato risultano presenti i seguenti tipi di ambienti (fonte scheda natura 2000 della Regione Emilia Romagna):

- N06 Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)
- N07 Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta
- N10 Praterie umide, Praterie di mesofite
- N12 Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare)
- N16 Foreste di caducifoglie
- N20 Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti o specie esotiche)
- N23 Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)

Nel SIC IT4060001 "Valli di Argenta" sono presenti 4 habitat di interesse comunitario di cui 1 habitat prioritario (6210 - *Festuco Brometalia*) ai sensi della Dir. 92/43/CEE "habitat".

Codice	Habitat
6210	*Su substrato calcareo ( <i>Festuco Brometalia</i> )
6430	Praterie di megaphorbiae eutrofiche 5 B B A B
91F0	Boschi misti di quercia,olmo e frassino di grandi fiumi 10 B C A A
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>

Tabella 2 – Habitat di interesse comunitario presenti nel SIC IT4060001 "Valli di Argenta".

Le acque aperte sono dominate da una **vegetazione** a pregio naturalistico elevato (Sint. *Nymphaeetum albo-luteae*) di idrofite radicanti al fondo, ma con foglie e fiori galleggianti in superficie (*Nymphaea alba*, *Nuphar luteum*, *Polygonum amphibium*), miste a specie totalmente sommerse (*Myriophyllum verticillatum*, *Ceratophyllum demersum*). Questa associazione è stata molto ridotta nell'ultimo decennio a causa della forte pressione di pascolo da parte della nutria, in costante aumento nella bassa Padana. Nel settore SO sono presenti macchie, compenstrate a mosaico con la precedente associazione, di *Typha angustifolia* (Sint. *Typhetum angustifoliae*). Alle precedenti associazioni si alterna a mosaico una vegetazione dominata da canna di palude (*Phragmites australis*), diffusa in acque meno profonde (Sint. *Phragmitetum vulgaris*). Nelle situazioni meno disturbate partecipano alla sua composizione *Alisma plantago-aquatica*, *Sagittaria sagittifolia* e *Iris pseudoacorus*.

Sono presenti le seguenti specie minacciate a livello nazionale (Libro Rosso della Flora d'Italia): *Hippuris vulgaris*, *Hottonia palustris*, *Leucojum aestivum*, *Oenanthe aquatica*, *Sagittaria sagittifolia*, *Salvinia natans*, *Senecio paludosus*, *Thelypteris palustris*.



Campotto nidifica inoltre storicamente il tarabuso, anche se in scarsissimo numero a causa della gestione effettuata in contrasto con lo sviluppo del canneto. Legate ai canneti anche altre specie presenti di interesse conservazionistico: tarabusino, airone rosso, falco di palude, schiribilla, voltolino, salciaiola, basettino. Da segnalare la nidificazione della moretta tabaccata, le nidificazioni occasionali di mestolone e i tentativi di nidificazione di oca selvatica (Costa 1998, Pagnoni 1997, Toso et al. 1999). Sito importante per la migrazione degli Acrocefali, presenta grossi roosts autunnali di *Hirundo rustica*.

Nel SIC sono complessivamente presenti 57 specie di interesse comunitario di cui una prioritaria (*Osmoderma eremita*) ai sensi della Dir. 79/409 CEE "uccelli" e Dir. 92/43/CEE "habitat".

---





phylum	classe	ordine	famiglia	specie_lat	specie_it	L. 157/92 art. 2	L. 157/92	79/409 CEE Ap.1	79/409 CEE Ap.2/I	79/409 CEE Ap.2/II	BERNA Ap.2	BERNA Ap.3	BONN Ap.1	BONN Ap.2	HABITAT Ap.2	HABITAT Ap.4	HABITAT Ap.5
Chordata	AVES	PELAGIFORMES	Phalacrocoracidae	Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)	Comorano		x				x	x			x		
Chordata	OSTEICHTHYES	CYPRINIFORMES	Cobitidae	Cobitis taenia Linnaeus, 1758	Cobite						x	x			x		
Chordata	OSTEICHTHYES	CYPRINIFORMES	Opriniidae	Barbus phlebejus (Bonaparte, 1838)	Barbo							x			x		x
Chordata	OSTEICHTHYES	CYPRINIFORMES	Opriniidae	Chondrostoma toxa (Bonaparte, 1839)	Lesca							x			x		
Chordata	REPTILIA	TESTUDINES	Emyridae	Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)	Testuggine d'acqua						x				x		
Chordata	AMPHIBIA	URODELA	Salamandridae	Triturus cristatus (Laurenti, 1759)	Tritone cristato it						x				x		
Arthropoda	HEXAPODA	COLEOPTERA	Cerambycidae	Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758)							x				x		
Arthropoda	HEXAPODA	COLEOPTERA	Odonidae	Osmoedera eremita (Scopoli, 1763) *							x				x		
Arthropoda	HEXAPODA	LEPIDOPTERA	Lycaenidae	Lycaena dispar (Haworth, 1803)							x				x		

Tabella 3 - Specie di interesse comunitario presenti nel SIC IT4060001 "Valli di Argenta", elencate nell'allegato II della dir. 92/43/CEE "habitat" e dir. 79/409 CEE "uccelli".

## Stato di habitat, flora e fauna ad area vasta della ZPS IT4050022 "Valli e ripristini ambientali di Argenta, Medicina e Molinella"

A livello di **area vasta**, ovvero a livello della ZPS potenzialmente interessata risultano presenti i seguenti tipi di ambienti (fonte scheda natura 2000 della Regione Emilia Romagna):

- N06 Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)
- N07 Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta
- N10 Praterie umide, Praterie di mesofite
- N12 Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare)
- N14 Praterie migliorate
- N16 Foreste di caducifoglie
- N20 Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti o specie esotiche)
- N23 Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)

Nella ZPS IT4060022 "Valli e ripristini ambientali di Argenta, Medicina e Molinella" sono presenti 7 habitat di interesse comunitario di cui 2 habitat prioritari (*Stagni temporanei mediterranei e Festuco Brometalia*).

Tra le specie vegetali rare e minacciate si annoverano: *Thelypteris palustris*, *Cladium mariscus*, *Leucojum aestivum*, *Sagittaria sagittifolia*, mentre tra le specie vegetali rarissime e minacciate si annoverano *Oenanthe aquatica*, *Hottonia palustris*, *Hippuris vulgaris*, *Senecio paludosus*, *Nymphoides peltata*. Altre specie vegetali di interesse sono: *Salvinia natans*, *Utricularia vulgaris*, *Beocharis acicularis*, *Gratiola officinalis*.

Non sono presenti specie vegetali di interesse comunitario ai sensi della Dir. 92/43/CEE "habitat".

Codice	Habitat
3170	* Stagni temporanei mediterranei
6210	* Su substrato calcareo (Festuco Brometalia)
6430	Praterie di megaphorbiae eutrofiche
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>
91F0	Boschi misti di quercia,olmo e frassino di grandi
3270	<i>Chenopodietum rubri</i> dei fiumi submontani
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition

Tabella 4 – Habitat di interesse comunitario presenti nella ZPS IT4060022 "Valli e ripristini ambientali di Argenta, Medicina e Molinella"

Le numerose zone umide utilizzate come casse di accumulo delle acque per le risaie, per la pesca e per la caccia, assieme ad un tratto del fiume Reno con le relative golene, offrono importanti habitat per diverse popolazioni di avifauna. Tra queste si annoverano le specie

riproduttive a livello nazionale di *Ardeola ralloides*, *Aythya nyroca*, *Chlidonias hybridus*, *Phalacrocorax carbo sinensis*, *Limosa limosa*. A livello regionale si annoverano le specie di *Nycticorax nycticorax*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Himantopus himantopus*. Le specie ittiche di interesse conservazionistico sono: *Esox lucius*, *Padogobius martensii*, *Scardinius erythrophthalmus*. Troviamo anche *Tinca tinca*, specie in declino in Emilia-Romagna e *Emys orbicularis*, presente con una consistente popolazione. Il sito riveste anche una notevole importanza per la migrazione degli Acrocefali.

Nella ZPS IT4060022 "Valli e ripristini ambientali di Argenta, Medicina e Molinella" sono presenti 60 specie di interesse comunitario presenti nel SIC secondo le Dir. 79/409 CEE "uccelli" e Dir. 92/43/CEE "habitat". Tra gli invertebrati si annovera una specie prioritaria ai sensi della Dir. 92/43/CEE (*Osmoderma eremita*).

---

## Uccelli elencati nell'allegato I della dir. 79/409 CE

A001	Gavia stellata
A019	Pelecanus onocrotalus
A021	Botaurus stellaris
A022	Exobrychus minutus
A023	Nycticorax nycticorax
A024	Ardeola ralloides
A026	Egretta garzetta
A027	Egretta alba
A029	Ardea purpurea
A030	Ciconia nigra
A031	Ciconia ciconia
A032	Plegadis falcinellus
A034	Platalea leucorodia
A035	Phoenicopiterus ruber
A060	Aythya nyroca
A068	Mergus albellus
A072	Pernis apivorus
A073	Milvus migrans
A074	Milvus milvus
A080	Circus gallicus
A081	Circus aeruginosus
A082	Circus cyaneus
A084	Circus pygargus
A089	Aquila pomarina
A090	Aquila clanga
A094	Pandion haliaetus
A098	Falco columbarius
A101	Falco biarmicus
A103	Falco peregrinus
A119	Porzana porzana
A120	Porzana parva
A127	Grus grus
A131	Himantopus himantopus
A132	Recurvirostra avosetta
A135	Gareola pratineola
A140	Pluvialis apricaria
A151	Philomachus pugnax

A154	Gallinago media
A157	Limosa lapponica
A166	Tringa glareola
A176	Larus melanocephalus
A180	Larus genei
A189	Gelchelidon nilotica
A190	Sterna caspia
A191	Sterna sandvicensis
A193	Sterna hirundo
A195	Sterna albifrons
A196	Chlidonias hybridus
A197	Chlidonias niger
A222	Asio flammeus
A229	Alcedo atthis
A272	Luscinia svecica
A293	Acrocephalus melanopogon
A321	Ficedula albicollis
A338	Lanius collurio
A339	Lanius minor
A379	Emberiza hortulana
A393	Phalacrocorax pygmeus

## Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409, ma nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

A144	Calidris alba
A145	Calidris minuta
A146	Calidris temminckii
A147	Calidris ferruginea
A149	Calidris alpina
A152	Lymnocyptes minimus
A153	Gallinago gallinago
A155	Scolopax rusticola
A156	Limosa limosa
A158	Numenius phaeopus
A160	Numenius arquata
A161	Tringa erythropus
A162	Tringa totanus
A163	Tringa stagnatilis
A164	Tringa nebularia
A165	Tringa ochropus
A168	Actitis hypoleucos
A177	Larus minutus
A179	Larus ridibundus
A182	Larus canus
A183	Larus fuscus
A198	Chlidonias leucopterus
A207	Columba oenas
A208	Columba palumbus
A210	Streptopelia turtur
A212	Cuculus canorus
A213	Tyto alba
A214	Otus scops
A218	Athene noctua
A219	Strix aluco
A221	Asio otus
A226	Apus apus
A230	Merops apiaster
A232	Upupa epops
A233	Jynx torquilla
A235	Picus viridis
A237	Dendrocopos major
A247	Alauda arvensis
A249	Riparia riparia
A250	Ptyonoprogne rupestris
A251	Hirundo rustica
A252	Hirundo daurica

A253	Delichon urbica
A257	Anthus pratensis
A258	Anthus cervinus
A259	Anthus spinoletta
A260	Motacilla flava
A261	Motacilla cinerea
A262	Motacilla alba
A265	Troglodytes troglodytes
A266	Prunella modularis
A269	Erithacus rubecula
A271	Luscinia megarhynchos
A273	Phoenicurus ochruros
A274	Phoenicurus phoenicurus
A276	Saxicola torquata
A277	Oenanthe oenanthe
A283	Turdus merula
A284	Turdus pilaris
A285	Turdus philomelos
A286	Turdus iliacus
A287	Turdus viscivorus
A288	Cettia cetti
A289	Cisticola juncidis
A292	Locustella luscinioides
A295	Acrocephalus schoenobaenus
A296	Acrocephalus palustris
A297	Acrocephalus scirpaceus
A298	Acrocephalus arundinaceus
A300	Hippolais polyglotta
A306	Sylvia hortensis
A309	Sylvia communis
A310	Sylvia borin
A311	Sylvia atricapilla
A313	Phylloscopus bonelli
A314	Phylloscopus sibilatrix
A315	Phylloscopus collybita
A316	Phylloscopus trochilus
A317	Regulus regulus
A318	Regulus ignicapillus
A319	Muscicapa striata
A322	Ficedula hypoleuca
A323	Panurus biarmicus
A324	Aegithalos caudatus

Tabella 5 - Specie di interesse comunitario presenti nella ZPS "Valli e ripristini ambientali di Argenta, Medicina e Molinella", elencate nell'allegato II della dir. 92/43/CEE "habitat" e dir. 79/409 CEE "uccelli".

Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409, ma nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

A325	<i>Parus palustris</i>	A004	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
A329	<i>Parus caeruleus</i>	A005	<i>Podiceps cristatus</i>
A330	<i>Parus major</i>	A006	<i>Podiceps grisegena</i>
A335	<i>Certhia brachyactyla</i>	A008	<i>Podiceps nigricollis</i>
A336	<i>Remiz pendulinus</i>	A025	<i>Bubulcus ibis</i>
A337	<i>Oriolus oriolus</i>	A028	<i>Ardea cinerea</i>
A340	<i>Lanius excubitor</i>	A036	<i>Cygnus olor</i>
A342	<i>Garrulus glandarius</i>	A039	<i>Anser fabalis</i>
A347	<i>Corvus monedula</i>	A041	<i>Anser albifrons</i>
A349	<i>Corvus corone</i>	A043	<i>Anser anser</i>
A351	<i>Sturnus vulgaris</i>	A048	<i>Tadorna tadorna</i>
A356	<i>Passer montanus</i>	A050	<i>Anas penelope</i>
A359	<i>Fringilla coelebs</i>	A051	<i>Anas strepera</i>
A360	<i>Fringilla montifringilla</i>	A052	<i>Anas crecca</i>
A361	<i>Serinus serinus</i>	A053	<i>Anas platyrhynchos</i>
A363	<i>Carduelis chloris</i>	A054	<i>Anas acuta</i>
A364	<i>Carduelis carduelis</i>	A055	<i>Anas querquedula</i>
A365	<i>Carduelis spinus</i>	A056	<i>Anas clypeata</i>
A366	<i>Carduelis cannabina</i>	A058	<i>Netta rufina</i>
A373	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A059	<i>Aythya ferina</i>
A381	<i>Emberiza schoeniclus</i>	A061	<i>Aythya fuligula</i>
A383	<i>Miliaria calandra</i>	A062	<i>Aythya marila</i>
A459	<i>Larus cachinnans</i>	A069	<i>Mergus serrator</i>
A113	<i>Coturnix coturnix</i>	A086	<i>Accipiter nisus</i>
A118	<i>Rallus aquaticus</i>	A087	<i>Buteo buteo</i>
A123	<i>Gallinula chloropus</i>	A088	<i>Buteo lagopus</i>
A125	<i>Fulica atra</i>	A096	<i>Falco tinnunculus</i>
A136	<i>Charadrius dubius</i>	A097	<i>Falco vespertinus</i>
A137	<i>Charadrius hiaticula</i>	A099	<i>Falco subbuteo</i>
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>		
A141	<i>Pluvialis squatarola</i>		
A142	<i>Vanelhus vanellus</i>		
A143	<i>Calidris canutus</i>		

## Anfibi e rettili

1167	<i>Triturus carnifex</i>
1220	<i>Emys orbicularis</i>

## Pesci

1115	<i>Chondrostoma genei</i>
1137	<i>Barbus plebejus</i>
1149	<i>Cobitis taenia</i>

## Invertebrati

1084	<i>Osmoderma eremita</i>	*
1060	<i>Lycaena dispar</i>	
1088	<i>Cerambyx cerdo</i>	

## 5. DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE CON IL SISTEMA AMBIENTALE

	Tipologie di impatto	
Uso di risorse naturali	prelievo materiali (acqua, terreno, materiali litoidi, piante, animali, ecc.)	X
	taglio vegetazione (arborea, arbustiva, erbacea)	
	altro	
Fattori di alterazione morfologica del territorio e del paesaggio	consumo, occupazione, alterazione, impermeabilizzazione suolo	
	escavazione	X
	costipamento terreno/impermeabilizzazione suolo	
	interferenza con deflusso idrico superficiale e/o sotterraneo	X
	intercettazione e modifica correnti litoranee	
	modificazione zone umide	
	alterazione delle pratiche colturali	X
	uso del suolo post intervento	
	alterazione dinamiche naturali, inserimento specie alloctone	
	altro	
Fattori di inquinamento e di disturbo ambientale	suolo	
	acqua (superficiale, sotterranea)	
	aria (emissioni di gas, polveri e odori, aumento traffico veicolare)	
	produzione di rifiuti e scorie	
	acustico (produzione di rumore/disturbo/vibrazioni)	
	elettromagnetico/radiazioni ionizzanti o non ionizzanti	
	irraggiamento termico	
	inquinamento luminoso	
	altro	
	Rischio di incidenti: sostanze e tecnologie impiegate (esplosioni, incendi, rilasci sostanze tossiche, ecc.), incidenti viabilistici	
Rapporto tra opere/attività previste e componenti biotiche presenti nell'area e nel sito		X
Rapporto tra opere/attività previste e componenti abiotiche presenti nell'area e nel sito		X
Rapporto tra opere/attività previste e connessioni ecologiche presenti nell'area e nel sito		
Rapporto tra opere/attività previste ed habitat di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito	Riduzione, trasformazione o frammentazione habitat	
Rapporto tra opere/attività previste ed habitat di interesse comunitario prioritari presenti nell'area e nel sito	Riduzione, trasformazione o frammentazione habitat	
Rapporto tra opere/attività previste e specie animali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito	Alterazioni habitat di riproduzione, di alimentazione, di svernamento, ecc. o riduzione delle popolazioni	X
Rapporto tra opere/attività previste e specie animali di interesse comunitario prioritari presenti nell'area e nel sito	Alterazioni habitat di riproduzione, di alimentazione, di svernamento, ecc. o riduzione delle popolazioni	X
Rapporto tra opere/attività previste e specie vegetali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito	Alterazione habitat di riproduzione, substrato, ecc. o riduzione delle popolazioni	
Rapporto tra opere/attività previste e specie vegetali di interesse comunitario prioritari presenti nell'area e nel sito	Alterazione habitat di riproduzione, substrato, ecc. o riduzione delle popolazioni	
Incidenza relativa alle diverse fasi di intervento	Fase di cantiere	
	Fase di ordinaria gestione	X
	Fase di ripristino	

### Impatti per le acque superficiali e sotterranee

Non si prevedono impatti significativi sulle acque da parte del piano/progetto in oggetto.

### Impatti per ecosistemi, flora e vegetazione

Le attività dell'azienda sono in gran parte attività agricole che si sviluppano sul territorio agricolo e non risultano interferenze su SIC/ZPS. Va rilevato che i mantenimenti ed i ripristini di aree ad elevato valore naturalistico (previsti per legge) determinano un incremento della diversità floristico-vegetazionale a livello locale. Attualmente, considerato il breve lasso di tempo passato dalla realizzazione dei ripristini ambientali, non si sono sviluppati habitat di interesse comunitario all'interno della AFV. Si può dire pertanto, che a livello locale le attività determinano

un aumento della biodiversità ambientale su habitat d'interesse comunitario e della vocazione faunistica con incidenza sicuramente positiva sulla ZPS anche se di limitata entità.

In conclusione l'azienda ha avuto un effetto decisamente positivo sulla qualità ambientale dell'area e non vi sono al momento interferenze positive di rilievo.

## Impatti potenziali per la fauna

### Aspetti genetici e sanitari

L'obiettivo finale a cui tendere per una corretta gestione faunistica dovrebbe essere la produzione naturale di fauna selvatica attraverso interazioni positive con l'ambiente, come previsto dalla L.157/1992 (art.10, comma1). In generale, per ripristinare la popolazione a seguito della pressione venatoria, si tende ad immettere individui provenienti da allevamenti(ripopolamento), operazione che comporta, oltre ad una limitata capacità di sopravvivenza in natura dei soggetti allevati, due potenziali interferenze con le popolazioni naturali: la modifica del pool genico locale e la diffusione di agenti patogeni.

1.Dal punto di vista genetico le popolazioni interessate da immissioni sono Fagiano e Lepre specie per le quali non esiste il pericolo di inquinamento genetico di popolamenti autoctoni.

2.L'unica interferenza possibile delle operazioni di ripopolamento con le specie di interesse comunitario presenti nella ZPS rimane pertanto la diffusione di malattie portate dagli individui immessi. A tal fine vanno privilegiati individui selvatici provenienti dalle attività di cattura. Qualora ciò non fosse possibile, vanno attentamente verificati gli aspetti sanitari degli animali allevati privilegiando allevamenti di qualità che operano a basse densità di individui.

L'attività venatoria del committente è come dichiarato puntualmente nei precedenti piani pluriennali ed annuali di gestione, incentrata sulla produzione naturale della fauna selvatica e le uniche immissioni inizialmente realizzate furono di selvaggina proveniente dal centro pubblico di produzione del Mezzano oltre 20 anni fa.

Una siffatta gestione mette al riparo dai pericoli genetici e sanitari.

### Riduzione delle popolazioni selvatiche

Il più evidente aspetto d'interferenza del prelievo venatorio è quello diretto di riduzione delle popolazioni selvatiche presenti nell'area al momento dell'attività. Va però rilevato che l'AFV, ai sensi della normativa vigente, deve operare con modalità

di tutela ambientale in modo significativamente diverso rispetto al restante territorio, in particolare deve:

mantenere o ripristinare l'8% della superficie ad aree naturali, adottare tecniche di gestione (sfalci, livelli idrici, ecc.) finalizzate alla tutela della fauna selvatica. Tali condizioni determinano un incremento significativo della diversità ambientale e della naturalizzazione dell'area, che sono di conseguenza collegate all'aumento delle popolazioni selvatiche tipiche degli habitat ripristinati.

La gestione dei canneti, sommersi durante tutto il loro ciclo vegetativo e messi in asciutta in febbraio solo per il loro sfalcio, sicuramente garantirà un ottimo sito di nidificazione per tutte quelle specie solite vivere, cibarsi e/o riprodursi nel canneto.

Oltre al miglioramento ambientale va anche sottolineato che la pressione venatoria all'interno di una AFV è inferiore rispetto ai territori di libera caccia, per il ridotto numero degli appostamenti, dei giorni settimanali in cui è possibile cacciare e per le ulteriori riduzioni generalmente imposte dalle regole gestionali della AFV che in questo caso posticipa l'apertura venatoria al 1 ottobre.

Considerato che il territorio dell'azienda, nelle ipotesi della non esistenza della AFV, sarebbe territorio di libera caccia (ATC), rileviamo che le limitazioni alla pressione venatoria determinano una interferenza positiva sia a livello locale (ZPS) sia a livello di area vasta (SIC).

L'affermarsi deciso di popolazioni selvatiche autoctone di Lepre Italica e Fagiano stanno ad indicare che nel settennato attualmente in vigore la pressione venatoria è stata commisurata alle potenzialità dell'ambiente, che l'ambiente ha permesso alle popolazioni selvatiche condizioni ottimali ed il bilancio numerico delle popolazioni anche quelle d'interesse venatorio è stato incrementato.

In conclusione riteniamo quindi che il piano oggetto del presente studio determini una incidenza positiva sulle popolazioni di fauna selvatica locale ed una incidenza da non significativa a leggermente positiva per la fauna d'interesse comunitario presente nella ZPS-SIC.

### **Inquinamento da piombo e saturnismo**

Il piombo metallico dei pallini da caccia depositato sul suolo e nei sedimenti delle zone umide non è inerte né dal punto di vista chimico né da quello ambientale. Il piombo che deriva dai pallini da caccia può essere trasferito alla componente biologica dell'ambiente, soprattutto agli invertebrati del suolo e del sedimento acquatico, e nonché essere assorbito dalle piante e salire ai livelli superiori nella catena trofica. Gli effetti tossici dell'ingestione di pallini di piombo da parte degli uccelli acquatici (in



particolare anatidi e limicoli) e terrestri sono stati oggetto di studi estesi ed approfonditi in molti paesi tra i quali: Canada, Australia, Gran Bretagna , Francia, Olanda, Giappone e Stati Uniti.

Anche per l'Italia, i dati disponibili indicano che il saturnismo indotto dall'ingestione dei pallini da caccia è fenomeno diffuso e può essere causa importante di mortalità diretta ed indiretta. I pochi, frammentari e spesso aneddotici dati disponibili per l'Italia lasciano presupporre che la situazione, almeno localmente possa essere non trascurabile.

Comunque la soluzione del problema è di livello ben al di sopra del presente studio e dovrebbe passare per ricerche mirate a cui far seguire legislazioni apposite.

Fortunatamente le normative riguardanti il Parco , territorio in cui è ricompresa l'AFV, impongono l'utilizzo di munizioni con i pallini in acciaio almeno da almeno 15 anni e dunque le valutazioni fatte sul saturnismo riguardano il pregresso.

## BIBLIOGRAFIA

- Costa M., 1998. Sezione faunistica dei Piani Territoriali delle Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po.
- Honda, K.; Lee, D.P.; Tasukawa, R. 1990. Lead poisoning in swans in Japan. *Environ. Pollut.* 65(3):209—218.
- Jiang Z.Q., A. Carrieri & R. Rossi, 1995. Analisi del pescato di una valle del delta del Po (Valle Bertuzzi - Ferrara). *Biol. Mar. Medit.*, 2: 63-67.
- Kennedy, J.A.; Nadeau, B. 1993. Lead shot contamination of waterfowl and their habitats in Canada. *Can. Wildl. Serv. Tech. Rep. Ser. No. 164*, Canadian Wildlife Service, Ottawa. 109 pp. Proc. IWRB Spec. Publ. No. 16, Slimbridge, U.K.
- Kingsford, R.T.; Flanjak, J.; Black, B. 1989. Lead shot on Lake Cowal. *Aust. Wildl. Res.* 16:167- 172.
- Lumeij J.T. & Schoiten H. 1989. A comparison of two methods to establish the prevalence of lead shot ingestion in mallards (*Anas platyrhynchos*) from the Netherlands, *J. Wildl. Dis.* 25(2):297-299.
- Mudge G.P. 1992. Options for alleviating lead poisoning: a review and assessment of alternatives to the use of non-toxic shot. Pages 23—25 in D.J. Pain (ed.), *Lead poisoning in waterfowl*. IWRB Spec. Publ. No. 16, Slimbridge, U.K.
- Ochiai K.; Hoshiko, K.; Jin, K.; Tsuzuki, I.; Itakura, C. 1993. A survey of lead poisoning in wild waterfowl in Japan. *J. Wildl. Dis.* 29(2):349—352.
- Pain D.J. 1992, *Lead poisoning of waterfowl: a review*. Pages 7—13 in D.J. Pain (ed.), *Lead poisoning in waterfowl*. IWRB Spec. Publ. No. 16, Slimbridge, U.K.
- Pellizzari M., Merloni N., Piccoli F., 1998. Vegetazione alonitrofila perenne nel Parco del Delta del Po. XXVIII Colloque Phytosociologique, Camerino 26-30 settembre 1998.
- Piccoli F., Corticelli S., Dell'Aquila L., Merloni N., Pellizzari M., 1996. Vegetation map of the Regional Park of the Po Delta (Emilia-Romagna Region). *Allionia* 34, 325-331.
- Piccoli F., Dell'Aquila L., Pellizzari M., 1999. Carta della vegetazione del Parco Regionale del Delta del Po. Stazione Volano-Mesola-Goro. Scala 1:35.000. Regione Emilia Romagna, Servizio Cartografico e Geologico.
- Sanderson, G.O.; Bellrose, F.C. 1986. A review of the problem of lead poisoning in waterfowl. III. 223 *Nat. Hist. Surv. Spec. Publ.* 4. 34 pp.
- Tirelli E. & Tinarelli R. 1996. Avifauna acquatica e avvelenamento da piombo: informazioni disponibili per l'Italia. *Suppl. Riv. Biol. Selvaggina*, XXIV: 261-266.
- USFWS (UNITED STATES FISH AND WILDLIFE SERVICE). 1986. USE OF LEAD SHOT FOR HUNTING MIGRATORY BIRDS IN THE UNITED STATES. FINAL SUPPLEMENTAL ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT. WASHINGTON, DC.
-

## APPENDICE NORMATIVA

### Piano Territoriale del Parco del Delta del Po (Stazione Campotto di Argenta), art. 8 - Zone di pre-parco

1. In tali zone le attività antropiche sono disciplinate in maniera tale da ridurre ai minimi termini la probabilità di effetti contrastanti con la tutela delle contigue aree di Parco. Sono da favorirsi tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale delle aree di pre-parco ed alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani, della partizione fondiaria, dell'agricoltura e della pesca, delle trasformazioni conseguenti alla attività di bonifica storica.

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse le attività agricole e di allevamento di carattere non intensivo e le attività artigianali già insediate in zona agricola al momento della entrata in vigore delle presenti norme fermo restando il divieto di ampliamento.

3. Nelle aree di cui al presente articolo, previo rilascio della Concessione Edilizia su parere della Commissione Edilizia Comunale integrata con un rappresentante dell'Ente di gestione del Parco, sono sempre consentiti:

- a) gli interventi pubblici o privati per la realizzazione di punti di ristoro, sosta temporanea di camper o caravan, percorsi e spazi di sosta per mezzi non a motore, parchi ricreativi;
- b) i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per la arboricoltura da legno;
- c) la realizzazione e manutenzione di Infrastrutture ed impianti tecnici per il mantenimento del sistema di bonifica meccanica dei terreni nonché per la difesa del suolo;
- d) la installazione di impianti per il monitoraggio dell'ambiente;
- e) gli allevamenti ittici ad uso produttivo;

Per tutti gli interventi sopra elencati è fatto divieto di utilizzo di tecnologie costruttive e tipi progettuali che comportino impermeabilizzazione del suolo, eccezione fatta per quanto strettamente necessario alle opere di difesa del suolo.

4. Ad esclusione delle attività di cava esistenti sono vietati tutti i movimenti di terreno che alterino la morfologia dei luoghi nonché l'apertura di nuove attività di cava anche se previste dai Piani di Attività Estrattive vigenti. L'Ente di gestione, del Parco può promuovere progetti di intervento particolareggiati che prevedano escavi o movimenti di terreno, purché finalizzati esclusivamente al restauro ambientale dei siti interessati ed eventuali movimenti di terreno, strettamente funzionali alla pratica agricola all'interno del medesimo fondo agricolo, solo se tali progetti hanno ottenuto il preventivo assenso dell'Ente di gestione del Parco, che ne curerà anche la sorveglianza tecnica in fase di attuazione.

5. Per una fascia di ml. 10 dal limite degli Invasi ed alvei di piena ordinaria dei fiumi, dei bacini e dei corsi d'acqua naturali ed artificiali esistenti nelle zone di cui al presente articolo, è in ogni caso vietata la nuova edificazione. L'Ente di gestione del Parco potrà approntare programmi che prevedano, in tale fascia, la limitazione all'utilizzazione agricola del suolo ed i rimboschimenti a scopo produttivo, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di "corridoi ecologici".

6. Nelle zone oggetto del presente articolo, i Comuni territorialmente competenti possono individuare ulteriori aree a destinazione d'uso extra-agricola, oltre a quelle di cui al successivo art. 9, solamente ove si dimostri l'esistenza di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili. Tale individuazione deve comunque avvenire con strumenti di pianificazione di dimensione non inferiore a quella dell'intero territorio comunale.

### PTCP della Provincia di Ferrara, art. 17 "Invasi ed alvei dei corsi d'acqua".

1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono:

a. le aree oggetto di fenomeni di fragilità idrogeologica rilevati e legati alla presenza del corso attivo di fiumi, ovvero le aree interessate da fenomeni di sortumazione o di emersione di fontanazzi;

b. le aree più prossime alle strutture arginali principali dei fiumi Po, Panaro e Reno nelle quali è opportuno regolare l'uso del suolo e la realizzazione di manufatti al fine di tutelare l'integrità e la funzionalità delle opere di regimazione dei fiumi.

2. In tali aree, oltre alla protezione delle strutture arginali, si persegue l'obiettivo di mantenere le condizioni per realizzare opere per la funzionalità idraulica dei corpi idrici interessati, per la laminazione delle piene, per l'inserimento ambientale del fiume regimato, per la conservazione della identità storico-documentale dei corsi d'acqua indicati al precedente primo comma.

3. Nelle aree oggetto del presente Piano, di cui al comma 1, lettera a., collocate all'interno delle strutture arginali di ultima difesa idraulica e ferma restando ogni altra prescrizione maggiormente vincolante contenuta in queste norme, sono vietati:

a. la costruzione di nuovi manufatti, a qualsiasi uso destinati fatta eccezione per i punti di appoggio delle infrastrutture di scavalco del corso d'acqua, ed il recupero di quelli esistenti se incompatibili con le modalità di regolazione degli stati di piena previste dalla Autorità di Bacino competente;

b. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di Invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di Invaso in area vicina e connessa;

c. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori con esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate;

d. interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato arginale o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine;

e. l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per la arboricoltura da legno al fine di consentire la corretta regimazione delle piene e la ricostituzione della vegetazione spontanea.

4. Nelle aree, di cui al comma 1, lettera b., collocate all'esterno delle strutture arginali di ultima difesa e sottoposte alle tutele del presente articolo, sono vietati tutti gli interventi a qualsiasi titolo effettuati, e/o che portino alla realizzazione di opere precarie o permanenti, che modifichino le condizioni di drenaggio superficiale, che interferiscano negativamente con il regime delle falde freatiche esistenti, che comportino pericoli o indebolimenti per le opere di difesa idraulica del fiume; in particolare sono vietati abbassamenti del piano di campagna e movimenti di terra che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine. La pianificazione comunale o intercomunale può localizzare in tali aree quote di nuova edificazione necessaria al soddisfacimento di un fabbisogno locale, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e che risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e che rispettino gli elementi distributivi del sistema insediativo dell'Unità di Paesaggio di riferimento.

5. In tutte le aree oggetto del presente articolo, le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviana;

b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c. invasi ad usi plurimi diversi dall'allevamento ittico;

d. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione delle acque ad usi irrigui;

e. sistemi tecnologici per il trasporto della energia, delle materie prime e/o dei semilavorati;

f. approdi e porti per la navigazione interna;

g. aree attrezzabili per la balneazione e la ricreazione;

h. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse solo qualora siano previste in strumenti di pianificazione superiori alla scala comunale. I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico-documentali del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno comunque rispettare gli obiettivi di cui al secondo comma e le prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di un solo Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Resta comunque fermo il rispetto degli obiettivi di cui al secondo comma e delle prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale, qualora richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. Nelle aree di cui al precedente quarto comma, nel rispetto degli altri contenuti e prescrizioni del Piano, sono comunque consentiti:

a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal Piano Regolatore Comunale vigente in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni;

b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;

c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;

d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, in conformità alle disposizioni dell'autorità idraulica competente, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;

e. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento di bovini, ovini/capri, animali da cortile e suini, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, nonché la realizzazione delle infrastrutture necessarie ivi compresi i rustici aziendali ed interaziendali ed altre strutture strettamente connesse alla conduzione della azienda ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nel rispetto delle previsioni urbanistiche comunali vigenti.

8. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al precedente quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Nel rispetto delle competenze statutarie specifiche, l'Autorità comunale preposta ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale vigente ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

9. La pianificazione comunale od inter-comunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni ed indirizzi del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al terzo comma:

- a. parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con la esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli;
  - b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
  - c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero.
- d. le pubbliche autorità competenti, relativamente alle stesse aree, sono tenute ad adeguare i propri regolamenti per vietare l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza idraulica ed ambientale e per quelli destinati alle attività agricole ammesse ed esistenti. A tal fine possono disporre l'installazione di apposite chiudende, purchè venga garantito il passaggio agli aventi diritto.

10. Stralciato

11. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorchè ricadenti nelle zone di cui al precedente quarto comma, le previsioni del P.R.G. vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'art.14 della citata L.R. 47/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. le aree incluse in strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o ai sensi dell'art.2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, che siano ricomprese in strumenti urbanistici approvati in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, con la stessa validità di cui alla lettera b) precedente, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444;
- d. i piani particolareggiati di iniziativa pubblica, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, i piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data del 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
- e. le aree interessate dai piani di recupero di iniziativa privata, vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;
- f. le aree interessate dai piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'art.25 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o dei piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967 n.765 e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.

#### PTCP della Provincia di Ferrara, art. 18 "Invasi ed alvei dei corsi d'acqua".

1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono superfici bagnate dei corsi d'acqua ad andamento naturale e dei principali corsi d'acqua artificiali interessanti il territorio provinciale, nonché le aree normalmente sommerse in condizioni di piena ordinaria, o di invaso ordinario nel caso dei corsi d'acqua artificiali o interamente regimati. Per quanto riguarda i corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Bacino del Po, tali zone corrispondono alla "Fascia A" del Piano Stralcio per le aree fluviali adottato dalla Autorità di Bacino del Po, ai sensi dell'art.17 comma 6-ter della Legge 19 maggio 1989, n.183. Per le finalità del Piano, prescrizioni, direttive ed indirizzi del presente articolo si applicano anche all'intera Unità di Paesaggio n. 10 "ambiti naturali fluviali".

2. In tali zone il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- a. garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;
- b. il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;
- c. il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

3. Per i fini di cui al precedente secondo comma, nelle aree oggetto del presente articolo sono vietate:

- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto detto al successivo quarto comma;
- b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico autorizzate dalla Autorità idraulica competente;
- c. le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente. Tale ultima prescrizione, per i canali artificiali si applica nel limite di ml. 5 dal ciglio della sponda.

4. Nelle zone oggetto del presente articolo sono consentiti:

- a. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- b. le occupazioni temporanee, connesse alla fruizione turistico-ricreativa, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena o di massimo invaso;
- c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purchè interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R., nonché le infrastrutture tecniche di difesa del suolo;
- d. Stralciato;
- e. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero di piccole imbarcazioni, purchè amovibili e realizzate con materiali, forme e tipologie distributive tradizionali. Tali interventi sono possibili esclusivamente sulla base di programmi comunali o sovramunicipali che riguardino l'intero corso d'acqua interessato dalla loro presenza, nel rispetto di quanto prescritto al precedente terzo comma ed in maniera da non intralciare la normale risalita verso monte del novellame e/o il libero passaggio dei natanti, delle persone e dei mezzi di trasporto nel tronco idraulico interessato, ivi compresi coronamenti, banchine e sponde;
- f. la realizzazione di accessi per i natanti dalle cave di estrazione eventualmente esistenti in gola di Po, nel rispetto di quanto detto al successivo quinto comma, all'impianto di trasformazione.

5. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua sono disciplinate dall'art.2 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente secondo e quelli di cui al precedente quarto comma, lettera a) nonché quelli volti a garantire le opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di qualità delle acque. L'autorità idraulica preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per diversi usi produttivi, unicamente se la loro rimozione è avvenuta in attuazione di piani, programmi e progetti attivati per le finalità di cui al precedente secondo comma, non ne sia previsto l'utilizzo per altre opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

#### PTCP della Provincia di Ferrara, art. 20 "Gli elementi morfologico-documentali: dossi e le dune".

1. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della morfologia del territorio ferrarese, testimoniano le tappe della costruzione e trasformazione della pianura alluvionale e delle sue forme di popolamento, sostengono la funzione primaria di canale di alimentazione delle falde di acqua dolce; la perimetrazione dei dossi e delle dune, riportata nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, riguarda gli elementi di sicuro rilievo sovramunicipale e può essere integrata dalla pianificazione comunale, o da essa modificata esclusivamente per essere portata a coincidere con il più vicino limite fisicamente rilevabile sul territorio, in ogni caso senza interrompere la continuità della zona di tutela.

2. In base alla lettura complessiva degli elementi caratterizzanti il territorio ferrarese e per le finalità assegnate al presente Piano, i dossi e le dune di interesse sovramunicipale sono suddivisi in:

- a. dossi e dune di valore storico-documentale, visibili sul microrilievo;
  - b. dossi e dune di rilevanza esclusivamente geognostica;
- e come tali individuati con diversa forma grafica nelle tavole di Piano. La linea di individuazione del Sistema costiero indica il limite tra il sistema di prevalenza del dosso e quello di prevalenza della duna nella identificazione della morfologia territoriale da tutelare.
3. Ai dossi di valore storico-documentale si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art.19, demandando alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi di dosso nell'ambito delle Unità di Paesaggio di riferimento.
4. Qualora sul dosso di valore storico-documentale sia indicata, nelle tavole del presente Piano la presenza di una strada storica, ovvero tale presenza sia elencata tra gli oggetti da tutelare nelle singole Unità di Paesaggio, la pianificazione comunale dovrà essere orientata a preservare i tratti ancora liberi da edificazione, prevedendo le nuove edificazioni, se non altrimenti collocabili, di preferenza all'interno dei perimetri di centro abitato, o in stretta contiguità con essi, ovvero nelle zone ai piedi del dosso che mantengano accettabili capacità di scolo ed allontanamento delle acque meteoriche. In caso di presenza di una strada panoramica, indicata con le stesse modalità di cui sopra, oltre ad orientare come detto le espansioni residenziali la pianificazione comunale dovrà valutare l'inserimento del dosso interessato nelle reti dedicate prevalentemente ai percorsi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio, anche attraverso la attivazione di uno specifico progetto di valorizzazione territoriale. I dossi con presenza di viabilità storica e/o panoramica non potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi, speciali ed inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi di accesso o di servizio a tali attività ed impianti.
5. Per i dossi di rilevanza esclusivamente geognostica, ovvero senza tracce visibili sul microrilievo e privi di elementi testimoniali della struttura insediativa antropica, le azioni di tutela da porre in essere da parte della pianificazione locale dovranno essere orientate al mantenimento di massima efficienza della funzione primaria di tali aree quali punti privilegiati di ricarica e distribuzione dell'acquifero dolce sotterraneo. In linea di principio si dovrà evitare una ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio; gli strumenti urbanistici generali dovranno contenere una specifica relazione di valutazione e bilancio riferita al complesso di tali aree, anche usando le basi informative istituite all'interno del Sistema Informativo Territoriale provinciale. I Regolamenti Edilizi Comunali dovranno prevedere idonee indicazioni comportamentali per la esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie di riduzione della impermeabilizzazione per la edificazione in tali aree, nonché prescrivere lo smaltimento diretto al suolo delle acque meteoriche raccolte in ambiti non oggetto di percolazioni inquinanti.

6. Nelle aree di dosso di cui al precedente quinto comma non possono essere realizzati:

- a. nuovi insediamenti cimiteriali e l'ampliamento di quelli esistenti, quando non altrimenti collocabile, dovrà essere realizzato con tecniche che garantiscano la non contaminazione della falda freatica;
- b. nuove discariche per rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
- c. impianti di smaltimento o di stoccaggio provvisorio per le stesse tipologie di materiali, se non all'interno di aree produttive idoneamente attrezzate ed esistenti alla data di adozione del presente Piano.

Le attività di cava di qualsiasi scala potranno essere previste dagli appositi strumenti comunali (PAE) e provinciali (PIAE) purché di dimensioni tali da non provocare lo smantellamento completo del dosso ovvero di sezioni significative dello stesso; tali attività dovranno comunque operare di preferenza sui bordi esterni del dosso, prevedere ripristini finali che escludano il reinterrimento con materiali di qualsiasi tipo e che favoriscano l'inserimento dei bacini di cava nel contesto paesistico della Unità di Paesaggio di riferimento, adottare rigorose misure di protezione dell'acquifero affiorante da percolamenti dannosi abituali od accidentali, redigere un bilancio specifico delle perdite idriche per evapotraspirazione nel punto di affioramento.

7. Alle dune di valore storico-documentale si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art.19, intendendo quale ambito di tutela il complesso del sistema duna/intraduna ovvero ritenendo inscindibile la correlazione tra l'elemento emergente sul microrilievo e l'ambito compreso tra due o più di tali elementi, alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento. Tali complessi dunosi non potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi, speciali ed inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi di accesso o di servizio a tali attività ed impianti; sono inoltre vietati movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dell'andamento planaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul piano di campagna.

8. Qualora sul complesso dunoso di valore storico-documentale sia indicata, nelle tavole del presente Piano, la presenza di una strada storica, ovvero tale presenza sia elencata tra gli oggetti da tutelare nelle singole Unità di Paesaggio, la pianificazione comunale dovrà essere orientata a preservare i tratti ancora liberi da edificazione, prevedendo le espansioni dei centri abitati, se non altrimenti collocabili, di preferenza all'interno dei perimetri di centro abitato. In caso di presenza di una strada panoramica, indicata con le stesse modalità di cui sopra, oltre ad orientare come detto le espansioni residenziali la pianificazione comunale dovrà valutare l'inserimento del complesso dunoso interessato nelle reti dedicate prevalentemente ai percorsi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio, anche attraverso la attivazione di uno specifico progetto di valorizzazione territoriale.

9. Per i sistemi dunosi non rilevabili sul piano di campagna, ovvero per quelli per i quali esiste la possibilità di individuazione solo su base geognostica o di cartografia storica attendibile, si demanda alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi nell'ambito delle Unità di Paesaggio di riferimento. In tali aree possono essere localizzate attività di cava, nell'ambito degli specifici strumenti comunali e provinciali di settore, con tipologie di ripristino finale che ammettano anche il tombamento sino al piano campagna iniziale, ovvero la sistemazione finale con permanenza di specchi d'acqua solo nel caso di cave con profondità inferiore ai 7 m; in tale ultima ipotesi la sistemazione finale dovrà essere coerente con le caratteristiche morfologiche e paesistiche dei bacini vallivi e palustri tipici delle Unità di Paesaggio dell'ambito di costa, in particolare per quanto riguarda la presenza di specchi d'acqua lamellari e/o a profondità diversificata.

10. Negli ambiti di cui al precedente non comma potranno essere localizzati impianti per la discarica e lo stoccaggio di inerti, nel rispetto delle decisioni di pianificazione settoriale e delle norme tecniche specifiche; tali impianti dovranno comunque essere progettati, gestiti e sistemati al termine della attività avendo riguardo a contenere l'altezza di abbancamento nel limite massimo di ml.5 sul piano di campagna, a conformare l'impianto con andamento lineare ricalcante la situazione orografica dei tracciati dunosi storicamente documentati in loco, a realizzare le quote di livello finali e le eventuali piantumazioni in conformità alle caratteristiche tipologiche dei cordoni dunosi dell'ambito delizio del Po.

#### **PRG del Comune di Comacchio, art.66 - " Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale E4"**

1 - Tale zona comprende le aree individuate in cartografia e cioè ambiti di territorio agricolo particolare da tutelare per la vicinanza di riserve naturalistiche o da salvaguardare come testimonianza della evoluzione fisico/morfologica del territorio, (dossi, paleovalvi, ecc...) (\*) dove avviare un graduale processo di valorizzazione turistica attraverso l'attuazione di messa a dimora di colture agricole particolari secondo quanto indicato in specifici progetti.

#### **2 - Usi consentiti e interventi ammessi.**

Per gli usi consentiti negli edifici esistenti e per l'utilizzazione del suolo per nuove edificazioni ci si attiene ai parametri indicati all'art. 60 delle presenti Norme e alla tabella sinottica allegata all'art. 69

#### **3 - Prescrizioni particolari.**

a) Nelle aree di cui al presente articolo sono sempre consentiti interventi pubblici o privati così come indicati al precedente articolo 64 comma 3/a e 3/b.

b) Gli interventi di nuova costruzione relativi a attrezzature culturali, ricreative e di servizio in genere alle attività turistiche e del tempo libero compresi punti di ristoro o campeggi saranno ammessi solo all'interno di progetti unitari inseriti in strumenti di pianificazione/programmazione regionali o provinciali.

c) Per le nuove costruzioni ad esclusivo servizio degli operatori agricoli valgono le prescrizioni seguenti

\* sono ammesse con i limiti di cui all'art. 63-comma 4 a; in prossimità del paleovalveo del Primaro lungo la direttrice Filo-Longastrino dovranno essere accessibili da rampe già esistenti e non per nuovi interventi che alterino le quote di dislivello fra i terreni.

d) Sono vietati i movimenti del terreno che alterino la morfologia dei luoghi.

e) Le prescrizioni di cui al presente comma possono essere variate all'interno di Progetti Specifici (Parco del Delta del Po) o da precise normative dei Consorzi di Bonifica per le aree attorno all'oasi di Campotto.